



Biblioteca Fardelliana

ENTE MORALE PER IL R. D. 9 – IX-1889

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 23/08/2023

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico per il triennio 2023/2026.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la deliberazione della Deputazione della Biblioteca Fardelliana n. 2 del 14/02/1996 con la quale è stata introdotta la figura del revisore unico dei conti dell'Ente "Biblioteca Fardelliana";

VISTA la deliberazione della Deputazione della Biblioteca Fardelliana n. 16 del 24/07/2017, con la quale è stato nominato il Revisore dei conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2017/2020, il cui incarico è scaduto il 30/06/2020, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la deliberazione della Deputazione della Biblioteca Fardelliana n. 6 del 30/06/2020, con la quale è stato nominato il Revisore dei conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2020/2023, il cui incarico è scaduto il 30/06/2023, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2023/2026 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale", che, all'art. 10, "Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali" come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 11/08/2016 e dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 6 del 04/03/2021, stabilisce che:

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

omissis [...].

3. Omissis [...]

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. omissis [...]

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

[...]”.

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili";
- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
- il D.M. 20/5/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'art. 2 della L.R. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 3/2015;
- il D.M. 21/12/2018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali", pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;

CONSIDERATO che la nomina del revisore unico dei conti è di esclusiva competenza della Deputazione della Biblioteca Fardelliana;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questa Biblioteca Fardelliana, sul sito istituzionale del Comune di Trapani e del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

VISTO lo schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2023/2026 ed il relativo schema di presentazione della domanda (Allegato "A") che si allegano alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2023/2026 ed il relativo schema di presentazione della domanda (Allegato "A") che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE MANDATO** affinché l'avviso e il relativo schema di presentazione della domanda vengano pubblicati, all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'ente Biblioteca Fardelliana, sul sito istituzionale del Comune di Trapani e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento delle Autonomie Locali;
3. **DI PRECISARE** che la nomina è di competenza della Deputazione della Biblioteca Fardelliana che ne fisserà il compenso, nel rispetto di quanto statuito dal D.M. 21.12.2018 e nel rispetto della vigente normativa;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che la somma occorrente verrà impegnata successivamente dopo l'approvazione della nomina da parte della Deputazione della Biblioteca Fardelliana;



Il Dirigente *ad interim*
Dott. Giovanni Panepinto

